

## Fisco

**Irpef a tre aliquote, detrazioni figli, taglio al cuneo: così la legge di Bilancio cambia il sistema delle tasse**

Quattro pagine speciali dedicate agli interventi della Manovra 2025 sulle imposte per persone fisiche, famiglie imprese e lavoratori. — a pag. 27-30

# FISCO

## Verso la legge di Bilancio

# L'Irpef resta a tre aliquote ma scattano i tetti alle spese detraibili

**Persone fisiche.** Arriva la tagliola ai bonus per i redditi oltre i 75mila euro. Le soglie saranno definite in base alla composizione del nucleo familiare

**Fuori dalla stretta le spese sanitarie. Escluse anche le rate di oneri detraibili sostenuti entro il 2024**  
**Andrea Dili**

La legge di Bilancio per il 2025 ridisegna l'Irpef attraverso la conferma del modello di aliquote e scaglioni definito lo scorso anno e l'introduzione di nuove regole per cuneo fiscale e detrazioni.

In relazione alla struttura, quindi, a partire dal 2025 l'Irpef sarà determinata attraverso il medesimo impianto transitoriamente in vigore per il 2024. In altre parole, per il computo dell'ammontare delle imposte dovute si continuerà a fare riferimento a un sistema fondato su tre scaglioni di reddito, ovvero:

- 1 fino a 28mila euro, con aliquota del 23%;
- 2 oltre 28mila e fino a 50mila euro, con aliquota del 35%;
- 3 oltre 50mila euro, con aliquota del

43 per cento.

A ben vedere, si tratta di un intervento finanziariamente molto rilevante, poiché vengono confermati l'accorpamento dei primi due scaglioni dell'imposta e il taglio due punti percentuali dell'aliquota del secondo scaglione Irpef, con impatto su tutti i contribuenti con redditi superiori a 15mila euro.

Analogamente, viene resa strutturale l'equiparazione dell'area di esenzione fiscale dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 15mila euro con quella dei redditi di pensione, attraverso l'incremento della relativa detrazione da 1.880 a 1.955 euro.

Sempre con riferimento ai lavoratori dipendenti, la manovra di Bilancio ridisegna il taglio del cuneo fiscale (si veda anche la pagina successiva), abbandonando gli sconti contributivi a favore di un intervento sull'Irpef declinato secondo tre modalità:

- un bonus se il reddito non supera 20mila euro;
- una detrazione fissa di mille euro se il reddito supera 20mila euro ma

non 32mila;

- una detrazione inversamente proporzionale al reddito se esso è compreso tra 32.001 e 40.000 euro.

In tal modo la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale viene ampliata ai contribuenti con redditi compresi tra 35.001 e 40mila euro.

Tuttavia, la novità più rilevante rispetto al quadro attuale è rappresentata dalla revisione della disciplina delle detrazioni, che viene sostanzialmente riscritta dalla legge di Bilancio. In relazione agli oneri detraibili dai contribuenti che dichiarano più di 75mila euro, infatti, viene introdotto un nuovo criterio di computo delle spese eleggibili.



A tal fine viene introdotto all'interno del Tuir l'articolo 16-ter, che dispone che, a partire dal 2025, le spese detraibili da tali contribuenti non potranno eccedere un ammontare pre-determinato. In buona sostanza viene fissato un massimale agli oneri detraibili, determinato attraverso un'operazione aritmetica di moltiplicazione di due valori.

Il primo individuato puntualmente in base al reddito complessivo conseguito e fissato in:

- 14mila euro per coloro che dichiarano tra 75.001 e 100mila euro;
- 8mila euro per i soggetti con reddito maggiore di 100mila euro.

Il secondo identificato in un coefficiente determinato sulla base del numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente e pari a:

- 0,50 se nel nucleo familiare non ci

sono figli fiscalmente a carico;

- 0,70 se ne è presente uno;
- 0,85 se ve ne sono due;
- 1 se ve ne sono più di due o se ve ne è almeno uno con disabilità.

Il computo del massimale delle spese detraibili, quindi, sarà ottenuto applicando il coefficiente in questione al valore puntuale calcolato in base al reddito. Ad esempio, un contribuente con reddito di 80mila euro e un figlio a carico presente all'interno del proprio nucleo familiare potrà calcolare le proprie detrazioni Irpef su un ammontare massimo di 9.800 euro (14.000 x 0,7); mentre con reddito di 105mila euro e due figli a carico nel nucleo familiare il massimale sarà pari a 6.800 euro (8.000 x 0,85).

Le nuove regole fanno salve le spese sanitarie, che quindi non saranno considerate ai fini dell'applicazione del massimale. Nessun impatto anche sulle detrazioni afferenti agli interessi passivi sui mutui contratti fino al 31 di-

cembre 2024 e alle rate delle spese detraibili sostenute entro la stessa data.

Per i contribuenti con reddito complessivo maggiore di 120mila euro, inoltre, le nuove regole opereranno congiuntamente alle limitazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 15 del Tuir, che dispone la progressiva riduzione dell'ammontare delle detrazioni spettanti al crescere del reddito, fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240mila euro. In altre parole, in tali casi i contribuenti dovranno preliminarmente verificare che il valore complessivo degli oneri fiscali riconosciuti ai fini delle detrazioni fiscali non superi il massimale e, successivamente, una volta determinato l'importo detraibile, applicare il meccanismo di riduzione progressiva.

Infine, sempre a partire dal 2025, viene meno la franchigia di 260 euro sulle detrazioni Irpef dei contribuenti con redditi maggiori di 50mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Svalutazioni e perdite con deduzione rinviata

### Banche e intermediari Aumenta l'imponibile

Marco Piazza

In riferimento alle misure introdotte con l'articolo 3 sulla rimodulazione delle deduzione in quote di alcune svalutazioni e perdite su crediti degli intermediari finanziari e dei soggetti Ias e sulle quote d'ammortamento degli avviamenti e beni immateriali non ancora dedotte nel 2017, la relazione tecnica al Ddl di Bilancio prevede un'anticipazione di gettito di 2,5 miliardi per il 2025 e 1,5 miliardi per il 2026 ottenuto mediante il tradizionale differimento della deducibilità delle quote di ammortamento dei componenti negativi previsti dalle rispettive norme.

Per quanto riguarda la dedu-

zione delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela iscritte nel bilancio 2014 dagli intermediari finanziari (articolo 16, comma 4 e 9, Dl 83/2015), la quota dell'11% che sarebbe stata deducibile nel bilancio 2025 ai fini Ires e Irap sarà dedotta in quattro quote costanti nel bilancio 2026 e nei tre successivi. Mentre la quota del 4,7% che sarebbe stata deducibile nel 2026 sarà dedotta in tre quote costanti nel bilancio 2027 e nei due successivi.

C'è poi anche una rimodulazione delle quote di ammortamento degli avviamenti e altri beni immateriali non ancora dedotte fiscalmente nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (articolo 1, comma 1079, legge 145/2018). La quota del 13% prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonché al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.

In relazione alla deduzione dell'accantonamento al fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti verso la

clientela contabilizzato in sede di prima adozione dell'Ifrs 9 (articolo 1, commi 1067 e 1068 della legge 145/2018), la quota del 10%, prevista, ai fini Ires e Irap, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonché al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.

I conseguenti maggiori redditi 2025 e 2026 potranno essere compensati con perdite pregresse ed eccedenze Ace residue, ma nel limite del 65% di tali maggiori redditi. Questo limite sarà applicabile anche in sede di consolidato fiscale.

I differimenti, pur avendo effetto per gli esercizi 2025 e 2026 impatteranno anche sugli acconti dovuti per il 2025 e per il 2026 che saranno calcolati tenendo già conto della nuova rimodulazione delle deduzioni e degli ammortamenti. Non sarà possibile versare i maggiori acconti dovuti mediante compensazioni orizzontali (in F24) o verticali (imposta da imposta).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Le nuove soglie per le spese detraibili dal 2025

DS6901

DS6901

I nuovi limiti delle spese massime detraibili per soglie di reddito e composizione del nucleo familiare. *Importi in euro*

		REDDITI	
		DA 75.001 A 100.000	DA 100.001***
Spese massime detraibili*	 Senza figli a carico	7.000	4.000
	 Con un figlio a carico	9.800	5.600
	 Con due figli a carico	11.900	6.800
	 Con più di due figli a carico**	14.000	8.000

(\*) Dalle soglie sono escluse le spese sanitarie detraibili e le spese per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e le rate di altre spese detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2024. (\*\*) Stessa condizione in presenza di almeno un figlio con disabilità accertata. (\*\*\*) da 120mila euro resta il decalage per gli oneri detraibili previsti dall'articolo 15 del Tuir, ad eccezione di spese sanitarie e interessi passivi sui mutui, fino ad arrivare all'azzeramento oltre i 240mila euro

### LA SCORE SUGLI SCONTI

#### Bonus tagliati da gennaio 2025

- Spese per gli interessi dei mutui per abitazione principale
- Spese per gli interessi dei mutui per immobili diversi dall'abitazione principale
- Spese per gli interessi dei mutui per la costruzione/ ristrutturazione dell'abitazione principale
- Spese per gli interessi dei mutui per la ristrutturazione degli edifici
- Spese di intermediazione immobiliare
- Spese di assicurazione
- Spese di istruzione (non universitarie e universitarie)
- Spese in favore dei ragazzi con disturbi apprendimento
- Spese funebri
- Spese per attività sportive praticate dai ragazzi
- Spese veterinarie
- Spese di affitto
- Spese trasporto pubblico
- Spese di ristrutturazione
- Spese risparmio energetico
- Spese per bonus mobili
- Spese per la rimozione delle barriere architettoniche
- Erogazioni liberali a enti/Onlus, fondazioni